

**Riduzione del 50% delle cauzioni e garanzie fidejussorie
previste dall'articolo 30, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni
(Deliberazione del 27 settembre 2000)**

La "Irti Lavori S.p.A." ha chiesto un parere a questa Autorità circa l'applicabilità della riduzione del 50% delle cauzioni prevista dall'art. 8, comma 11 *quater*, della legge quadro, qualora – nel caso di partecipazione ad una gara d'appalto di un'associazione temporanea – la società capogruppo sia certificata secondo le norme europee UNI EN ISO 9000 da un soggetto accreditato mentre la società mandante non risulti certificata.

Va preliminarmente osservato che la certificazione di qualità deve essere stata rilasciata da soggetto accreditato (v. art. 2, comma 1, lettera *l*, del DPR n. 34/2000). Inoltre, la disposizione della legge quadro è stata introdotta con la legge n. 415/98 per incentivare una rapida riorganizzazione aziendale delle imprese sotto il profilo dell'ottenimento della certificazione di qualità rilasciata dagli organismi a ciò accreditati ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità.

In particolare, per le sole imprese certificate, è stata disposta la riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fidejussoria da prestare ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2, della legge n. 109/94 e s.m.i.

Al fine di stabilire il regime applicabile alle associazioni temporanee di imprese in ordine al godimento del suindicato beneficio, occorre considerare la stretta relazione esistente tra le garanzie di cui trattasi e i profili soggettivi di responsabilità delle imprese stesse.

Infatti, anche secondo un recente orientamento giurisprudenziale, si rileva come la cauzione prestata dal concorrente non garantisce solo l'offerta da un punto di vista meramente oggettivo, ma si caratterizza anche per il profilo soggettivo, in relazione alla natura ed alla qualità dell'offerente.

Lo stesso art. 108 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, in tema di garanzie di concorrenti riuniti, pone in essere una distinzione, sotto il profilo della responsabilità, tra associazioni temporanee orizzontali e verticali. Infatti, la menzionata disposizione stabilisce che per le associazioni orizzontali, di cui all'art. 13, comma 2, della legge, le garanzie fidejussorie e assicurative sono presentate dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. Nel caso, invece, delle associazioni verticali, la responsabilità correlata alle garanzie risulta essere ripartita *pro quota* fra le imprese del raggruppamento.

Sulla base delle suesposte considerazioni, quindi, per le associazioni di tipo verticale, essendo individuabile una responsabilità *pro quota* sulle garanzie, si può concludere che il beneficio della riduzione sulle garanzie previsto dall'art. 8, comma 11 *quater*, della legge quadro è parimenti ripartibile *pro quota*. Per converso, stante il regime di responsabilità solidale, in presenza di associazioni temporanee orizzontali detto beneficio può essere ricono-

Sezione Terza

sciuto solo allorché tutte le imprese risultino in possesso della certificazione di qualità.

In conclusione, relativamente al periodo transitorio in cui le imprese certificate possono godere dei benefici sulle garanzie fidejussorie, si rileva quanto segue:

1. in caso di impresa singola in possesso della certificazione di qualità, ad essa va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
2. in caso di raggruppamento orizzontale di imprese:
 - se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
 - se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;
3. in caso di raggruppamento verticale di imprese:
 - se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
 - se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

Offerta a prezzi unitari e verifica dell'anomalia
(articolo 21 legge 11 febbraio 1994, n. 109)
(Deliberazione del 9 ottobre 2000)

Trattasi del caso di una gara relativa all'appalto di un lavoro pubblico di importo inferiore alla soglia comunitaria, da aggiudicarsi con l'applicazione dell'art. 5 della legge n. 14/93, indetta nel maggio 1999 mediante licitazione privata. La gara si è conclusa nel dicembre del medesimo anno con affidamento ad una impresa, dopo la revoca dell'aggiudicazione provvisoria precedentemente fatta a favore di un'altra impresa, in quanto l'offerta complessiva di questa presentava squilibri nella composizione dei prezzi. La revoca è stata effettuata applicando le disposizioni previste dal comma 12 del suddetto art. 5.

Va preliminarmente rilevato che, poiché l'art. 5 della legge n. 14/73 è stato abrogato dal DPR n. 554/1999 (art. 231), il problema che pone il caso in esame, a partire dal 28 luglio 2000, non sussiste più, in quanto la materia è disciplinata in modo differente dagli articoli 89 e 90 del suddetto DPR n. 554/99.

La stazione appaltante aveva inviato alle ditte partecipanti una lettera di invito nella quale si evidenziava che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 21 della legge n. 109/94 e successive modificazioni, adottando il criterio dell'offerta a prezzi unitari, secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge n. 14/73. Le imprese pertanto avevano presentato un prezzo complessivo determinato con il sistema dell'offerta prezzi, cioè riempiendo la lista delle categorie di lavori e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto con i propri prezzi, la cui somma, una volta moltiplicati i prezzi per le quantità date, indicava il prezzo complessivo al quale erano disposte a realizzare l'opera. La stazione appaltante aveva altresì proceduto, ai sensi dell'art. 10, comma 1 *quater*, della legge n. 109/94, alla verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, che risultavano conformi a quanto dichiarato dall'impresa in sede di domanda di partecipazione.

Quindi la stazione appaltante, dopo aver applicato le disposizioni relative all'esclusione automatica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 14/73, aveva proceduto, in sede di gara, alla verifica dei conteggi, aveva corretto gli errori di calcolo ed aveva constatato che, nonostante le correzioni apportate, una delle offerte rimaneva la più vantaggiosa rispetto a quella che la seguiva in graduatoria (v. comma 8) ed aveva aggiudicato la gara all'impresa presentatrice di quell'offerta.

Dopo l'aggiudicazione provvisoria veniva esaminata dalla stazione appaltante la restante documentazione presentata dall'impresa, compresa quella relativa all'offerta economica, che tuttavia mostrava forti squilibri nella determinazione dei prezzi unitari sia per le lavorazioni 'a corpo' sia per quelle 'a misura'. Pertanto la stazione appaltante invitava l'Impresa aggiudicataria

Sezione Terza

a fornire le giustificazioni, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 14/73. Le giustificazioni prodotte dall'Impresa non fornivano indicazioni sufficienti a chiarire il criterio seguito nella determinazione dell'offerta dalla stazione appaltante, che comunicava all'impresa l'intenzione di procedere all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria e la invitava a presentarsi al contraddittorio per la verifica dell'anomalia dell'offerta; successivamente, ritenute prive di fondamento le argomentazioni addotte dall'Impresa nel contraddittorio, deliberava l'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria; inoltre, avendo riscontrato che anche l'offerta dell'impresa seconda classificata mostrava le stesse anomalie, affidava i lavori all'impresa terza classificata.

Il problema che emerge dalla fattispecie in esame — ma che ha valenza generale — si caratterizza nel quesito se la stazione appaltante che abbia bandito una gara per la realizzazione di un'opera pubblica da affidarsi in appalto con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 5 della legge n. 14/73 per quanto compatibile, e che abbia individuato l'offerta più vantaggiosa risultante dopo l'esclusione automatica delle offerte risultate anomale, sia legittimata ad escludere dalla gara l'aggiudicataria provvisoria ove riscontri, in sede di verifica della sussistenza dei requisiti di legge relativamente alla stessa impresa, un sostanziale squilibrio tra i prezzi offerti e quelli di progetto, eccessivamente ribassati per quanto riguarda la parte di opere da compensare 'a corpo' e, per contro, eccessivamente aumentati per quanto riguarda la parte di opere da compensare 'a misura'.

In proposito va ricordato che il comma 1 dell'art. 21 della legge n. 109/94 e successive modificazioni stabilisce come principio generale che, sia nella procedura di gara aperta (pubblico incanto) sia in quella ristretta (licitazione privata), la gara si concluda con l'affidamento all'impresa che abbia presentato l'offerta contenente il prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara. Altresì detto prezzo offerto potrà essere determinato: a) con un ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero con offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 5 della legge n. 14/73; b) con un ribasso sull'importo complessivo dei lavori posto a base di gara ovvero con la suddetta offerta a prezzi unitari; c) mediante la suddetta offerta a prezzi unitari. Tali fattispecie si caratterizzano a seconda che il pagamento del corrispettivo dell'appalto sia previsto a misura, a corpo, a corpo e a misura.

La legge n. 14/73 inoltre, nel caso di uno squilibrio nei sensi anzidetti tra i prezzi offerti e quelli di progetto, fornisce un rimedio, con lo stabilire al comma 12 del suddetto art. 5 che quando l'offerta contenga prezzi manifestamente non adeguati rispetto alle previsioni di progetto, nel contratto sarà previsto che tali prezzi valgono entro i limiti delle quantità di lavori riportati nell'offerta e per un eventuale 20% in aumento, mentre per le quantità eccedenti tale limite si imporrà all'impresa la formazione di nuovi prezzi (v. artt. 21, 22 R.D. n. 350/1895, a cui rinvia il comma 12 del citato art. 5). Il tutto a condizione che le categorie di lavori interessate da prezzi non adeguati non superino il 10% dell'importo totale.

Poiché il richiamo dell'art. 21 della legge n. 109/94 all'art. 5 della legge n. 14/73 è condizionato dalla compatibilità delle previsioni di quest'ultimo art. 5 con il sistema di gare voluto dalla nuova normativa in materia di ope-

Determinazioni

re pubbliche, occorre ora stabilire se, innanzitutto, il comma 12 dell'art. 5 della legge n. 14/73 risulti compatibile. Su questo non ci possono essere dubbi, qualora l'appalto preveda il pagamento del corrispettivo esclusivamente a misura.

In questo caso, quando si richiama un sistema quale quello dell'offerta prezzi contenuto nell'art. 5 della legge n. 14/73, non si possono escludere dal richiamo quelle parti dell'articolo che costituiscono la struttura portante del sistema stesso che si vuole adottare. Un'offerta prezzi deve poter essere controllata nelle parti che la compongono, deve poter essere corretta per gli eventuali errori, deve poter essere scartata se tali errori le tolgono la caratteristica di più conveniente per la stazione appaltante e deve poter essere limitata come valenza economica dei prezzi offerti, limitatamente alle opere per le quali quei prezzi sono stati offerti. Questo perché i prezzi offerti costituiscono la base per il pagamento del corrispettivo, che avviene in rapporto alle quantità delle lavorazioni effettivamente eseguite.

La compatibilità, invece, non esiste qualora il prezzo è stabilito a corpo o a corpo e misura, in quanto in queste ipotesi esso è fisso ed è stabilito nel contratto per l'esecuzione dell'opera, così come prevista dal progetto e dal capitolato speciale d'appalto, documenti che sono allegati al contratto.

La stazione appaltante, quindi, nel caso di contratto da stipulare con corrispettivo a misura di importo inferiore alla soglia comunitaria, poteva assumere un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione, motivandolo in riferimento al più volte richiamato comma 12 dell'art. 5 sia nella legittimità sia nel merito. Nessun altro spazio di intervento rimaneva alla stazione appaltante, per cui non risultavano consentiti provvedimenti di revoca quali quello adottato nella specie e di conseguente aggiudicazione dell'appalto ad altra impresa.

**Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
delle imprese che eseguono opere pubbliche:
efficacia degli atti di cessione di azienda
e degli atti di trasformazione, fusione e scissione
(Deliberazione dell'11 ottobre 2000)**

Sulla base di segnalazioni pervenute è emerso un problema di carattere transitorio consistente nel quesito se una impresa, che partecipi ad una gara pubblica bandita nel 1999 e conclusasi nel gennaio 2000, abbia facoltà, in sede di dimostrazione del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, di avvalersi dell'aumento delle proprie iscrizioni all'Albo nazione costruttori derivanti dall'acquisizione di un ramo di azienda proveniente da altra impresa.

In particolare, si tratta di stabilire se sia da considerare sprovvista dei regolari requisiti l'impresa che — pur avendo avanzato domanda per l'aumento delle proprie iscrizioni derivante, ai sensi dell'articolo 35 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e delle circolari ministeriali emanate in proposito, da una cessione di ramo d'azienda, esitata favorevolmente dal Comitato regionale e trasmessa al superiore Ispettorato ANC — non abbia conseguito, poi e ufficialmente, l'incremento stesso a causa dello scioglimento dell'ANC previsto dall'articolo 8, commi 10 e 11 della legge n. 109/94, così come richiamato dall'articolo 11 del decreto legge n. 502/99.

La questione presenta caratteri specifici rispetto ai temi più generali già esaminati dal Consiglio.

La norma da applicare al caso in esame è infatti quella di immediata applicazione, contenuta nell'articolo 35 della legge n. 109/94 citata, che richiama espressamente, al comma 4, la circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985 n. 382, pubblicata nella G.U. n. 190/85.

Tale circolare, al fine di accelerare le procedure di iscrizione all'ANC, dava come immediatamente efficace l'aumento di iscrizione derivante dalla sommatoria tra le iscrizioni originariamente possedute dall'impresa cessionaria e quelle già possedute dall'impresa cedente, successivamente acquisite dalla medesima cessionaria, alla condizione che fossero esibiti gli atti giuridici in forma autentica, comprovanti l'avvenuto trasferimento dell'iscrizione medesima per effetto di incorporazione, fusione o cessione d'azienda.

La soluzione al quesito si rinviene nella considerazione che l'intervenuto scioglimento dell'ANC, che impedisca la formale ratifica dell'aumento di iscrizione — sulla quale si sia già espresso favorevolmente l'organo consultivo all'epoca competente nella materia — e il rilascio della relativa certificazione, non rileva ai fini dell'operatività della norma citata, poiché la verifica della legittimazione dell'impresa a partecipare alla gara è demandata, nell'ipotesi di cui all'articolo 35 citato e limitatamente ai requisiti derivanti

Sezione Terza

dall'intervenuta successione, alla stessa stazione appaltante. A questa pertanto, sempre nella fattispecie in esame, competono la verifica di regolarità degli atti di cessione prodotti dall'impresa in sede di offerta ovvero in sede di applicazione dell'articolo 10, comma 1 *quater*, della legge n. 109/94 e le conseguenti valutazioni sulla capacità complessiva dell'impresa, risultante dai certificati dell'iscrizione all'ANC già in possesso dell'impresa cedente cui si aggiungono le certificazioni originariamente possedute dall'impresa cessionaria.

Documentazione mediante la quale i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti d'ordine generale per la qualificazione
(articolo 17, comma 1, DPR 25 gennaio 2000, n. 34).
Articolo 2, comma 1, lettera o), del DPR n. 34/2000
(Deliberazione del 12 ottobre 2000)

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,

premesse che:

1. l'articolo 17, comma 2, del DPR 25 gennaio 2000, n. 34, prevede che l'Autorità deve stabilire con quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano il possesso dei requisiti d'ordine generale di cui al medesimo articolo, comma 1, richiesti per la qualificazione;
2. le S.O.A. (Società Organismo di Attestazione) sono organismi di diritto privato e, pertanto, il legislatore ha previsto che la prestazione volta alla qualificazione delle imprese sia resa dalle stesse sulla base di un titolo contrattuale e sia espletata attraverso accertamenti e controlli, svolti anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante;
3. nel contratto da sottoscrivere tra impresa e S.O.A. si dovrà fare espresso riferimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del suddetto DPR n. 34/2000, al contenuto delle disposizioni approvate con la presente determinazione;
4. l'impresa qualificata dovrà comunicare all'Osservatorio, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del suddetto DPR n. 34/2000, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale, previsti dall'articolo 17 del suddetto DPR, entro 30 giorni dal loro verificarsi;
5. i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio (articolo 2, comma 3, legge 25 maggio 1997, n. 127), fatti salvi quelli attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni, che hanno validità illimitata;
6. le condanne previste dall'articolo 17, comma 1, lettera c); del DPR n. 34/2000 che incidono sulla moralità professionale sono quelle relative a fatti i cui carattere e contenuto siano idonei a pregiudicare negativamente il rapporto fiduciario con la stazione appaltante, in quanto collegabili alla natura delle obbligazioni proprie dei contratti di appalto;
7. l'incidenza delle condanne sull'elemento fiduciario deve essere apprezzata traendo elementi di valutazione dai concreti contenuti della fattispecie, dal tempo trascorso dalla condanna e da eventuali recidive;

*Sezione Terza**considerato che:*

1. la nuova normativa in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative trova applicazione generale ed obbligatoria solo nei confronti e da parte di tutti gli uffici della pubblica amministrazione e di soggetti concessionari e gestori di pubblici servizi, di fatto assimilati, per quanto concerne la normativa sulla semplificazione, alle pubbliche amministrazioni;
2. nei rapporti intercorrenti tra soggetti privati è, inoltre, ammissibile l'applicazione del meccanismo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in quanto questo atto può essere usato nei rapporti con la pubblica amministrazione, in quelli giurisdizionali ed anche nei rapporti interprivatistici in materia civile e commerciale e si inquadra tra gli atti di natura non negoziale a carattere certificativo;
3. il certificato del casellario giudiziale, necessario per la dimostrazione dell'inesistenza di precedente condanna penale a seguito di dibattimento o di applicazione della pena su richiesta ('patteggiamento') per reati che incidono sulla moralità professionale, qualora rilasciato su istanza dell'interessato, non riporta tutte le condanne penali per le quali il giudice ha disposto il beneficio della «non menzione», nonché le condanne patteggiate che godono di diritto di tale beneficio (art. 689 c.p.p.), mentre riporta tutte le condanne, incluse quelle 'patteggiate' (art. 688 c.p.p.) se rilasciato su richiesta diretta delle pubbliche amministrazioni;
4. il riferimento, nell'art. 17, comma 1, lettera c), del DPR n. 34/2000, alle sentenze di cui al punto 6 delle premesse non preclude l'applicazione dell'art. 178 c.p. concernente la riabilitazione, nonché dell'art. 445, comma 2, del c.p.p. relativo all'estinzione del reato nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento);

e che pertanto:

5. i singoli requisiti d'ordine generale elencati dall'articolo 17, comma 1, del DPR n. 34/2000 dovranno essere dimostrati dai soggetti che intendono qualificarsi, presentando i certificati resi dagli uffici competenti al relativo rilascio e che detengono le notizie da certificare;
6. laddove i requisiti non siano dimostrabili con appositi certificati, occorrerà presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del DPR 20 ottobre 1998, n. 403, circa l'inesistenza delle situazioni previste dallo stesso articolo 17, comma 1;
7. in ogni caso — a parte innovazioni normative su quanto indicato al precedente punto 3 o emanazione di chiarimenti di competenza di amministrazioni pubbliche sulla possibilità di ottenere, su istanza dell'interessato, certificati con l'indicazione di tutte le condanne — l'Autorità, nello svolgimento della propria attività di vigilanza, potrà sempre richiedere al competente ufficio i certificati integrali del casellario giudiziale relativi al titolare, al legale rappresentante, all'amministratore e al direttore tecnico di un'impresa.

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 8, comma 3, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e dell'art. 5 del DPR n. 34/2000 espresso nella seduta del 4 e 5 ottobre 2000,

Determinazioni

dispone

- a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 1, del DPR n. 34/2000 è dimostrato con la presentazione dei seguenti documenti:
- 1) certificati di cittadinanza italiana relativi al titolare, al legale rappresentante, all'amministratore e al direttore tecnico;
 - 2) comunicazione effettuata, su richiesta del soggetto da qualificare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del DPR 3 giugno 1998, n. 252, dalla Prefettura della provincia in cui risiede o ha sede il suddetto soggetto oppure certificato della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato con in calce la dicitura, ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 252/98, «...nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni...» e con l'indicazione della specifica attività di impresa;
 - 3) certificato della cancelleria fallimentare;
 - 4) certificati del casellario giudiziale relativi al titolare, al legale rappresentante, all'amministratore e al direttore tecnico;
 - 5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 20 ottobre 1998, n. 403, rilasciata dal titolare, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal direttore tecnico, attestante l'inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della «non menzione» o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. ovvero l'elencazione di tali sentenze;
 - 6) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 20 ottobre 1998 n. 403, rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante circa l'inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza, di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici, nonché di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione;
- b) i documenti dei soggetti residenti in Stati dell'Unione Europea sono prodotti secondo la normativa vigente nei rispettivi paesi;
- c) i documenti dei soggetti non residenti in Stati dell'Unione Europea sono prodotti secondo la legislazione italiana e, pertanto, secondo quanto previsto alla lettera a), fatto salvo per quanto riguarda il certificato di cittadinanza, che è sostituito da quello di residenza ed il certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la competente Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che è sostituito da quello di iscrizione al registro professionale dello Stato di provenienza.

**Criteria cui devono attenersi le S.O.A.
nella loro attività di attestazione di qualificazione
(art. 18 DPR 25 gennaio 2000, n. 34).
Articolo 2 comma 1, lettera o) del DPR n. 34/2000
(Deliberazione del 12 ottobre 2000)**

Premesso che:

1. l'art. 18 del DPR 25 gennaio 2000, n. 34 subordina il rilascio dell'attestato di qualificazione, fra l'altro, alla dimostrazione del possesso di quattro specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che in numero di tre (capacità economica e finanziaria, dotazione di attrezzature tecniche, organico medio annuo) sono indipendenti dalle categorie di qualificazione ed in numero di uno (idoneità tecnica ed organizzativa) è dipendente dalle categorie di qualificazione;
2. il medesimo articolo 18 specifica e quantifica i requisiti e stabilisce, in rapporto alla forma giuridica del soggetto cui rilasciare l'attestato di qualificazione, i mezzi di prova del possesso degli stessi che, per quanto riguarda i documenti fiscali e tributari, devono essere quelli approvati e depositati alla data di stipula del contratto con la S.O.A.;
3. l'art. 2, comma 1, lettera o) del DPR n. 34/2000 dispone che l'Autorità, previo parere della Commissione di cui all'art. 5 del suddetto DPR, deve stabilire i criteri cui devono attenersi le S.O.A. nella loro attività di rilascio dell'attestazione di qualificazione;
4. l'Autorità, nella determinazione n. 41 del 27 luglio 2000 avente ad oggetto *Procedure da utilizzare dalle S.O.A. (Società Organismo di Attestazione) per l'esercizio della loro attività di attestazione (art. 10, comma 2, lettera f, DPR 25 gennaio 2000 n. 34)* ha previsto che avrebbe provveduto a tale compito con un'apposita determinazione.

considerato che:

1. il DPR n. 34/2000 prevede, distintamente, per le prestazioni di sola costruzione e per quelle di progettazione e costruzione, la qualificazione delle imprese in 13 categorie di opere generali e 34 categorie di opere specializzate suddivise in otto classifiche di importo;
2. le definizioni di categoria di opere generali e di categoria di opere specializzate sono riportate nelle premesse all'allegato A del DPR n. 34/2000 nonché nell'articolo 72, commi 2 e 3, del DPR n. 554/1999, nel senso che sono:
 - a) opere generali: le opere caratterizzate da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare le opere o i lavori finiti in ogni loro parte;

Sezione Terza

- b) opere specializzate: le lavorazioni che nell'ambito del processo realizzativo delle opere o dei lavori necessitano di una particolare specializzazione o professionalità;
3. le declaratorie delle categorie sono contenute in detto allegato A al DPR n. 34/2000;
4. la prima alinea delle premesse di questo allegato A stabilisce che si intende per opera o intervento un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche;
5. la seconda alinea delle premesse di cui al precedente punto 4 specifica che la qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, indicate con l'acronimo OG, è conseguita dimostrando capacità di svolgere, in proprio o con qualsiasi mezzo, l'attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni;
6. la terza alinea delle premesse di cui al precedente punto 4 specifica che la qualificazione in ciascuna delle categorie di opere specializzate, indicate con l'acronimo OS, è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio l'attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono, di norma, parte dei processi realizzativi di un'opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione o professionalità;
7. la quarta alinea delle premesse di cui al precedente punto 4 stabilisce che le lavorazioni realizzate dalle imprese negli anni antecedenti all'entrata in vigore del suddetto DPR n. 34/2000, sulla base delle norme vigenti all'epoca, consentono la qualificazione nelle nuove categorie generali o specializzate, ove riguardino effettivamente lavorazioni previste dalle nuove declaratorie;
8. la quinta alinea delle premesse di cui al precedente punto 4 specifica che l'esecuzione di lavorazioni, indicate nel bando come parti dell'intervento da realizzare e riconducibili a categorie generali nonché a categorie specializzate per le quali nella *Tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie* contenuta nel suddetto allegato A è prevista la qualificazione obbligatoria, non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie, singole o raggruppate, se prive delle relative adeguate qualificazioni e, pertanto, in questi casi devono essere sempre subappaltate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, ai sensi del combinato disposto dall'art. 73, comma 2, del DPR 21 dicembre 1998, n. 554 e dell'articolo 30 del DPR n. 34/2000;
9. nel bando di gara — ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 55/90, dell'articolo 73, commi 2 e 3, del DPR n. 554/1999 e dell'articolo 30 del DPR n. 34/2000 — devono essere indicati:
- l'importo complessivo dell'intervento oggetto dell'appalto;
 - la categoria generale o specializzata considerata prevalente;
 - tutte le parti — purché di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto o comunque superiore a € 150.000 — appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone

Determinazioni

l'intervento, con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili;

10. le parti di cui si compone l'intervento eseguibili mediante affidamenti di subcontratti aventi ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli 'a caldo', nel caso siano riconducibili ad una delle categorie di cui all'allegato A del DPR n. 34/2000, devono essere indicate nei bandi di gara soltanto qualora — ai sensi dell'articolo 18, comma 12, della legge n. 55/90 e dell'art. 141, comma 5, del DPR n. 554/1999 — siano contemporaneamente presenti le seguenti condizioni:

- l'importo sia superiore al 2% dell'importo complessivo dell'appalto o comunque sia superiore a 100.000 Euro;
- il costo per manodopera e personale, relativo alle attività da svolgere nel cantiere cui si riferisce l'appalto, sia superiore al 50% dell'importo delle parti da eseguire;

11. le parti di cui si compone l'intervento che riguardano gli impianti tecnologici possono essere indicate nei bandi di gara con riferimento alla categoria generale OG11 oppure con riferimento ad una o più delle categorie specializzate OS3, OS5, OS28, OS30;

12. la scelta fra le ipotesi di cui al precedente punto 11 deve essere effettuata tenendo conto che la declaratoria della categoria OG11 si riferisce ad un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente e che, pertanto, ove non si ricada in tale situazione, gli impianti vanno presi in esame singolarmente e, di conseguenza, considerati appartenenti alle specifiche categorie specializzate quali OS3, OS5, OS28, OS30.

Sulla base di quanto premesso e considerato si deve ritenere che:

- a) ai fini della qualificazione, per opere generali si deve intendere un insieme di lavorazioni, alcune proprie della categoria medesima ed altre appartenenti a categorie di opere specializzate;
- b) la qualificazione deve essere effettuata tenendo conto delle declaratorie riportate nell'allegato A al DPR n. 34/2000 nonché delle indicazioni contenute nella *Tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie* facente parte del suddetto allegato A, considerando che:
 - quello che rileva per la nuova qualificazione è l'effettivo contenuto delle lavorazioni eseguite;
 - qualora i certificati dei lavori non permettano la individuazione certa della natura delle lavorazioni eseguite, questa deve avvenire a cura della S.O.A. con adeguati accertamenti sulla base di ulteriore documentazione;
- c) le forniture con posa in opera richiamate in talune declaratorie contenute nell'allegato A al DPR n. 34/2000 rilevano, ai fini della qualificazione dei soggetti esecutori, nella misura in cui abbiano le caratteristiche previste dall'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, e cioè quando i lavori assumono rilievo economico superiore al cinquanta per cento;
- d) i sub-contratti aventi ad oggetto le forniture con posa in opera, rilevano — sia ai fini della qualificazione del relativo esecutore (art. 24, comma 1,

Sezione Terza

lett. *a* del DPR n. 34/2000) sia ai fini dell'applicazione del meccanismo di determinazione dell'importo utilizzabile per la qualificazione dell'impresa aggiudicataria (art. 24, comma 1, lett. *b*, seconda parte, del DPR n. 34/2000) — solo se presentano le caratteristiche indicate dall'articolo 18, comma 12, della legge n. 55/90 e dall'art. 141, comma 5, del DPR n. 554/1999.

Visto il parere della Commissione consultiva (prevista dall'articolo 8, comma 3, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e dall'articolo 5 del DPR n. 34/2000) espresso nella seduta del 4 e 5 ottobre 2000;
si approva l'allegato *Criteri cui devono attenersi le S.O.A. nell'attività di attestazione*.

Criteri cui devono attenersi le S.O.A. nell'attività di attestazione

1. Le S.O.A. devono effettuare l'accertamento del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal DPR n. 34/2000 tenendo conto dei criteri contenuti nel presente documento nonché delle indicazioni relative alla cifra d'affari in lavori, all'ammortamento delle immobilizzazioni tecniche ed al costo del personale riportate nelle *Tipologie unitarie di bandi di gara per l'affidamento dei lavori pubblici* pubblicate nel Suppl. ord. n. 143 della G.U. n. 206 del 4 settembre 2000, Serie generale, con le rettifiche di cui all'avviso di rettifica in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. L'entità dei requisiti (capacità economica e finanziaria, dotazione di attrezzature tecniche, organico medio annuo, idoneità tecnica ed organizzativa) deve essere accertata dalla S.O.A. sulla base della documentazione indicata nel DPR n. 34/2000, presentata dall'impresa richiedente, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante. Qualora tale entità, sulla base della suddetta documentazione, non possa essere considerata certa, anche perché il soggetto svolge attività riconducibili a più comparti industriali, commerciali o finanziari, la S.O.A. deve effettuare verifiche, valutazioni e controlli diretti sulla base di ulteriori documenti (quali contratti, fatture, certificati di collaudo, giornale dei lavori, certificati di pagamento, dichiarazioni liberatorie dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile, estesi — questi ultimi — anche agli eventuali subappaltatori ecc.). Tali documenti possono essere richiesti in originale o in copia ed esibiti dall'impresa o visionati direttamente dalla S.O.A. presso la sede dell'impresa oppure presso le sedi dei soggetti cui spetta il rilascio di detti ulteriori documenti.
3. In generale, la S.O.A. dovrà procedere ai controlli e alle verifiche, di cui al precedente punto 2, nei casi in cui i dati di bilancio (cifra d'affari in lavori, costo dei dipendenti, ammortamenti) relativi al periodo di riferimento non siano del tutto coerenti fra di loro e con quelli relativi ai certificati dei lavori eseguiti nello stesso periodo.
4. I controlli e le verifiche di cui al precedente punto 2 concernono — esemplificativamente — anche i casi in cui i certificati dei lavori:

Determinazioni

- a) siano relativi a lavori eseguiti in proprio o per conto di soggetti non tenuti all'applicazione delle leggi sui lavori pubblici e indichino ricorsi modesti al subappalto;
 - b) riguardino lavori eseguiti a ridosso della data di stipula del contratto con la S.O.A., oppure lavori in corso di esecuzione;
 - c) siano i più significativi ai fini della qualificazione;
 - d) riguardino interventi che si riferiscono ad una pluralità di categorie di qualificazione;
 - e) nonché nell'ipotesi in cui un documento rilasciato dalla pubblica amministrazione sia di molto anteriore alla data di stipula del contratto con la S.O.A. o non sia congruente con altri documenti o presenti aspetti che inducono a ragionevoli dubbi sulla sua autenticità.
5. Per quanto riguarda il requisito attrezzatura tecnica occorre:
- a) verificare che i dati relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio riguardino il complesso di beni specificamente destinati all'esecuzione di lavori, con esclusione pertanto delle immobilizzazioni extracaratteristiche;
 - b) ritenere che il possesso del requisito è dimostrato qualora la media annua degli importi relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio, sostenuti nel quinquennio di riferimento, sia pari o superiore al due per cento della media annua delle cifre d'affari in lavori conseguite nello stesso quinquennio e, contemporaneamente, la media annua dell'ultimo quinquennio degli importi relativi ai soli ammortamenti e canoni di locazione finanziaria sia pari o superiore all'uno per cento della medesima cifra d'affari;
 - c) assimilare i noleggi i cui contratti abbiano durata almeno quinquennale agli ammortamenti ed ai canoni di locazione finanziaria;
 - d) verificare che i noleggi siano esclusivamente quelli a "freddo";
 - e) effettuare la riduzione figurativa della cifra d'affari in lavori (art. 18, comma 15, del DPR n. 34/2000) qualora non siano congiuntamente rispettate le condizioni indicate alla precedente lettera b);
 - f) verificare la corrispondenza delle indicazioni identificative essenziali relative ad attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico (art. 18, comma 8, primo periodo, del DPR n. 34/2000) con i dati relativi agli ammortamenti e ai canoni;
 - g) verificare che il periodo di ammortamento figurativo sia in continuità con quello reale e ricada nel quinquennio di riferimento.
6. Per quanto riguarda, il requisito organico medio annuo, occorre:
- a) ritenere che il possesso del requisito è dimostrato qualora il costo per il personale dipendente (retribuzioni, stipendi, contributi sociali, accantonamenti ai fondi di quiescenza e contributi per le casse edili) sostenuto nel quinquennio di riferimento sia pari o superiore al quindici per cento della cifra d'affari in lavori conseguita nello stesso quinquennio e contemporaneamente quello per il solo personale operaio sia pari o superiore al sei per cento; oppure, qualora il costo per il personale dipendente sia pari o superiore al dieci per cento della cifra di cui sopra e contemporaneamente quello per il solo personale tecnico e amministrativo sia pari o superiore all'otto per cento;

Sezione Terza

- b) ritenere che concorre al raggiungimento delle percentuali del quindici, del sei, del dieci e dell'otto di cui alla precedente lettera a) anche la retribuzione spettante al titolare dell'impresa individuale, dell'impresa artigiana o ai soci delle società di persone, quantificata in un importo che per il quinquennio sia pari a cinque volte la retribuzione media convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL;
- c) effettuare la riduzione figurativa della cifra d'affari in lavori (art. 18, comma 15, del DPR n. 34/2000) qualora non risultino congiuntamente rispettate le condizioni indicate alla precedente lettera a).
7. Per quanto riguarda il requisito idoneità tecnica, occorre tenere conto che:
- a) la qualificazione nelle categorie deve essere attribuita verificando che i certificati dei lavori, in particolare quelli rilasciati prima dell'entrata in vigore del DPR n. 34/2000, riguardino effettivamente quelle lavorazioni cui si riferiscono le declaratorie dell'allegato A al suddetto DPR;
- b) il certificato dei lavori è documento diverso dal certificato di collaudo e dal certificato di regolare esecuzione e può riferirsi anche a lavori in corso;
- c) la qualificazione nelle categorie OG3 e OG4 deve essere attribuita anche se i certificati dei lavori riguardino interventi relativi ad una soltanto delle tre mobilità (gomma, ferro e aerea) indicate nelle corrispondenti declaratorie;
- d) la qualificazione nella categoria OG11 – in quanto richiede l'idoneità a realizzare un insieme coordinato e congiunto di impianti – può essere attribuita solo se siano contemporaneamente presenti le seguenti condizioni:
- il soggetto sia già in possesso di attestato di qualificazione in almeno tre delle categorie specializzate (OS3, OS5, OS28, OS30) il cui insieme coordinato e congiunto costituisce la stessa categoria OG11;
 - il soggetto sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b), c), d) del DPR n. 34/2000 adeguati alla classifica richiesta;
 - il possesso del requisito di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del DPR n. 34/2000 sia documentato tramite la presentazione di certificati dei lavori relativi all'esecuzione – anche tramite affidamento di parte degli stessi in subappalto nei limiti delle norme vigenti all'epoca dell'esecuzione – di insiemi coordinati e congiunti di almeno tre impianti (OS3, OS5, OS28, OS30);
- e) la qualificazione nelle categorie OS13, OS18, OS32 può essere attribuita qualora i componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall'installatore stesso in propri stabilimenti;
- f) il certificato dei lavori – qualora attesti che l'impresa ha eseguito non solo le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente ma anche quelle appartenenti alle altre categorie – è utile ai fini della qualificazione in tutte le categorie in esso indicate; in tal caso occorre, però, che nel bando di gara, in conformità alle disposizioni vigenti al momento della sua pubblicazione, sia stato specificato che l'intervento prevedeva lavorazioni appartenenti ad una categoria prevalente e lavorazioni appartenenti ad altre categorie;